

Cass. pen. Sez. I, (ud. 06-03-2008) 25-03-2008, n. 12694

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

- 1) M.I., N. IL (OMISSIS);
- 2) MA.DA., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 03/05/2007 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Di Casola chiedeva l'inammissibilità dei ricorsi;

Rilevato che il difensore Avv. Accarino chiedeva per M. l'accoglimento dei motivi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte d'assise di appello di Salerno, confermava la condanna infinta a Ma.Da. e a M.I., rispettivamente in relazione ai reati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e falsificazione di documenti, e di associazione a delinquere, riduzione in schiavitù, favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina.

In relazione a Ma. osservava che la falsificazione dei documenti delle cittadine romene e albanesi non appariva grossolana, visto che gli stessi erano stati utilizzati per l'espatrio e per eludere le investigazioni di polizia; inoltre l'imputato appariva ben inserito nell'organizzazione che favoriva l'immigrazione clandestina, in quanto alcune ragazze erano state a lui consegnate affinché le facesse espatriare.

In relazione alla posizione di M.I., soprannominato (OMISSIS), osservava che:

- il giudice di primo grado aveva rinnovato la citazione a giudizio con la relativa traduzione in lingua albanese, con la conseguenza che non si ravvisava più alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio;

- non sussisteva alcuna inutilizzabilità degli incidenti probatori per violazione dell'art. 430 c.p.p., e cioè per aver il P.M. assunto a sommarie informazioni le persone poi sentite in incidente probatorio, in quanto la norma sanzionava l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni e non dell'incidente probatorio;

- doveva essere rigettata la richiesta avanzata di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto lo strumento costituiva un'eccezione subordinata alla decisività della prova e non consentiva di ripetere tutta l'istruttoria dibattimentale;

- le fonti di prova a carico dell'imputato erano costituite dalle dichiarazioni rese da sei parti lese, dai risultati di intercettazioni telefoniche, da accertamenti di P.G. che avevano consentito di sorprendere la minore B. in procinto di espatriare verso l'Inghilterra; l'attendibilità delle parti lese emergeva dal fatto che costoro si erano decise a collaborare solo dopo essere incappate in controlli di polizia; anche se le dichiarazioni risultavano rese in tempi diversi, con contraddizioni e reticenze, risultavano credibili proprio perchè non animate da risentimento verso coloro che le avevano indotte a prostituirsi ancora minorenni, dopo averle fatte arrivare in Italia col miraggio di un lavoro; se in più occasioni erano tornate dai loro aguzzini, ciò era dovuto al fatto che non avevano altri punti di riferimento; sussistevano poi numerosi elementi di riscontro, soprattutto intercettazioni telefoniche, che avevano consentito di scoprire un'organizzazione a delinquere dedita al reclutamento di ragazze minorenni per avviarle alla prostituzione, sottoponendole ad un regime di vita che poteva qualificarsi come riduzione in schiavitù; dalle comunicazioni tra l'imputato e il capo dell'organizzazione emergeva che si pretendeva dalle ragazze obbedienza e molte ore di lavoro per guadagnare denaro a sufficienza e che le si ingannava con false promesse; inoltre, erano tenute in stato di soggezione, tanto che dovevano chiedere il permesso per telefonare a casa e spesso venivano chiuse in casa con impossibilità di movimento, sempre sotto la minaccia di percosse o di morte; la minore B. aveva ancora addosso i segni delle bruciature di sigarette causatele come mezzo di coazione fisica e per vincere ogni sua resistenza; dopo i primi tempi nei quali le ragazze subivano violenze di ogni tipo, si determinava una situazione di coazione psicologica che le spingeva ad assecondare le richieste dagli aguzzini e a farsi portatrici della stessa violenza usata contro di loro nei confronti delle altre e proprio tale situazione di assoggettamento era l'elemento costitutivo del reato di riduzione in schiavitù; come ulteriore espressione di tale assoggettamento potevano evidenziarsi le condizioni di vita, la sottrazione di ogni documento di identità, la possibilità di essere cedute come un oggetto all'una o l'altra organizzazione criminale.

Avverso la decisione presentava ricorso M. e deduceva:

- erronea interpretazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione all'attendibilità intrinseca delle persone offese che avevano reso dichiarazioni sommarie e incongrue ed avevano tenuto condotte incomprensibili, quali il ritorno dai presunti aguzzini, dopo aver già

ottenuto la protezione della polizia; da alcune conversazioni telefoniche si ricavava che erano le ragazze che volevano restare al lavoro per strada anche quando non vi erano clienti; non sussisteva alcuna prova della riduzione in schiavitù, visto che erano libere di muoversi e di trovarsi altri protettori;

- mancanza di motivazione in relazione ai reati di violenza sessuale, per l'incredibilità della azione raccontata dalla parte lesa in relazione alla violenza consumata a (OMISSIS), e per il fatto che l'imputato risultava essersi recato a (OMISSIS) in una sola occasione;

- violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena Presentava ricorso anche Ma., ma deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è stato presentato fuori termine e cioè in data 28/12/2007, mentre il termine scadeva il 29/10/2007, per cui deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte ritiene, invece, che il ricorso di M. debba essere accolto limitatamente alla condanna per i reati di violenza sessuale di cui al capo N), in relazione alla quale manca ogni motivazione, mentre debba essere rigettato nel resto.

La decisione contiene infatti una motivazione congrua e logica in relazione al giudizio di attendibilità delle persone offese, ragazze minori, indotte con artifici a giungere in Italia clandestinamente ed avviate con violenza alla prostituzione. Trattasi di persone private di ogni identità e perciò deboli e in balia dei loro aguzzini, ed è proprio questo il quadro offerto dalle dichiarazioni delle persone offese, ottenute con difficoltà e dopo aver vinto la loro reticenza, dovuta alla difficoltà di fidarsi dell'autorità. Il giudizio di attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni è anche suffragato dai riscontri offerti dai risultati delle intercettazioni telefoniche, in relazione alle quali i motivi di ricorso si limitano ad offrire una interpretazione alternativa, nonchè dagli accertamenti di P.G. che avevano consentito di sorprendere la B. nell'atto di espatriare Quanto al delitto previsto dall'art. 600 c.p., commesso fino al (OMISSIS), correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che parte della condotta rientrava sotto la vigenza della nuova normativa entrata in vigore 11 agosto 2003, ma non essendovi impugnazione del P.M., la diversa pena restava preclusa, e, comunque, sussisteva continuità normativa tra la vecchia e la nuova disciplina, essendo mutata solo la nozione di schiavitù che prima della riforma doveva essere mutuata dalla definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra (Sez. 6, 23 novembre 2004 n. 81, rv. 230777). Sul punto erano intervenute anche le Sezioni Unite della Corte, con la decisione n. 261 del 20 novembre 1996, rv. 206512, chiarendo che la condizione analoga alla schiavitù si caratterizzava per una situazione di fatto nella quale una persona era in una soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione e la fattispecie di riferimento era identica a quella sottoposta all'esame della Corte e cioè di una ragazza, minore introdotta clandestinamente in Italia all'esclusivo scopo di avviarla alla prostituzione e quindi di sfruttarla.

In relazione alla condanna per i due fatti di violenza sessuale compiuti ai danni della minore B., la sentenza non contiene alcuna motivazione in risposta ai motivi di ricorso, pure indicati nella parte descrittiva della sentenza, e pertanto deve essere disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, non essendo prevista alla Corte d'appello di Salerno una seconda sezione penale.

Ma. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 100,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ma., che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti del M. limitatamente al reato di cui al capo N) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2008